



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO PROVVEDITORATO PATRIMONIO PREVENZIONE

P.le Carducci n. 1 - 82100 Benevento -- Tel. 0824/774221 - Fax. 0824/52650 www.provincia.benevento.it

GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PELLETT

CIG: 6482913D09

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GENERALITA'

L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura alla Provincia di Benevento, per l'anno 2013, di pellet per le centrali termiche a servizio degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore:

- Liceo Scientifico "Rummo" – IPSAR: "Le Streghe" e I.P.C. "M. Polo" site alla via Santa Colomba di Benevento;
- I.T.C. "Alberti" – I.T.G. "Galilei" e Liceo Classico "Giannone" site alla Piazza Risorgimento di Benevento;
- I.P.A.A. "Vetrone" sito alla loc. Piano Cappelle del comune di Benevento;

e all'immobile denominato "Palatedeschi" sito alla Via Santa Colomba di Benevento.

Il pellet dovrà essere fornito presso i suddetti siti e svuotato negli appositi serbatoi.

Le caratteristiche tecniche del prodotto da fornire sono indicate nel presente capitolato.

ART. 2 – QUANTITATIVO DA FORNIRE E IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

Il quantitativo di pellet da fornire è pari a 550.000 kg. L'importo a base d'asta complessivo della fornitura ed oneri derivanti, compresi nell'appalto, ammonta ad € 203.500,00 (Euro duecentotremilacinquecento/00) oltre IVA. L'importo a base di gara sopra citato rappresenta il limite massimo di spesa e pertanto non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto la fornitura di pellet viene effettuata in luoghi nei quali l'accesso è consentito solo al personale della ditta aggiudicataria.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, nonché qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente la fornitura in oggetto.

In particolare, l'importo è comprensivo di spese di trasporto secondo le disposizioni riportate nel successivo art. 4.

ART. 4 – LUOGO DI FORNITURA E CONDIZIONI DI FORNITURA

Il pellet deve essere consegnato presso le seguenti sedi:

- ✓ Liceo Scientifico "Rummo" – Via Santa Colomba – Benevento;
- ✓ Palatedeschi – Via Santa Colomba – Benevento;
- ✓ I.T.G. "Galilei" – Piazza Risorgimento – Benevento;
- ✓ I.P.A.A. "Vetrone" loc. Piano Cappelle – Benevento.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare il pellet presso i suddetti siti, o con cisterna con scarico pneumatico o con sacchi o con altre modalità, e dovrà curare:

- lo sversamento del pellet negli appositi serbatoi;
- lo smaltimento delle buste/contenitori contenenti il pellet in siti autorizzati, dandone ricevuta;
- lo smaltimento dei residui di combustione in siti autorizzati, dandone apposita ricevuta.

La fornitura deve essere effettuata sotto l'osservanza delle norme del presente capitolato.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La qualità del pellet da fornire deve essere del tipo DIN PLUS - AAA avente le caratteristiche tecniche indicate nell'**Allegato 4**.

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di far analizzare campioni prelevati dai vari contenitori da istituto certificato.

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara di cui all'art. 82 c. 2 lett. b) del medesimo D.lgs. 163/06.

In presenza di due o più offerte con lo stesso prezzo offerto, l'appalto verrà aggiudicato alla ditta che ha dichiarato, nell'offerta economica, di fornire il pellet mediante cisterna o, in mancanza, mediante sorteggio che verrà effettuato seduta stante, anche in assenza dei Legali Rappresentanti o Titolari dell'Impresa o delle persone che comunque determinano scelte ed indirizzi dell'Impresa o loro delegati.

La Provincia si riserva ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta idonea o conveniente, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Per i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara nonché per la documentazione da produrre per la partecipazione alla gara d'appalto si fa rinvio all'apposito disciplinare di gara.

ART. 7 - ESAME DELLE OFFERTE

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede della Provincia di Benevento *Settore Tecnico – Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione - P.le Carducci n° 1 - 82100 Benevento (2° piano)*.

L'esame delle offerte avverrà secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI

L'Aggiudicatario non può sospendere con decisione unilaterale la fornitura, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia committente. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto per colpa, restando a suo carico tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 9 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni. Ai fini della formale accettazione, la fornitura dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, dovrà essere prodotta in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m.i. ed a quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva seguirà secondo quanto esposto dall'art. 113 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e garantirà l'esatto adempimento del contratto.

ART. 12 - IMPORTO DEL CONTRATTO

La fornitura di cui trattasi sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Il prezzo contrattuale è comprensivo di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente le prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Il prezzo offerto - Iva esclusa - è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto senza alcuna possibilità di revisione.

ART. 13 – CONSEGNA

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a propria cura e spese, previo ordinativo di fornitura, distinto per ognuno dei siti di consegna, emesso dal Settore Edilizia e Patrimonio, entro il termine massimo di giorni 2 (*due*) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di ricezione della lettera di commissione inviata anche via fax anche nelle more della stipula del contratto.

La suddetta consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso i siti indicati nel precedente art. 4 o in altro luogo indicato dal R.U.P., alla presenza del R.U.P. o di un suo delegato.

Per ogni ordinativo di fornitura dovrà essere consegnato documento di trasporto, con l'indicazione del numero dei sacchi consegnati (o dei kg consegnati) e con certificazione attestante le caratteristiche tecniche del prodotto consegnato.

I sacchi dovranno essere sigillati e riportare l'indicazione della ditta produttrice e del peso netto del prodotto in essi contenuto. In ogni caso dovrà essere prodotta la certificazione attestante il peso del pellet consegnato.

Gli ordinativi di fornitura non potranno essere frazionati.

ART. 14 - PENALITA'

In caso di ritardo nell'esecuzione di tutta la fornitura o anche di una sola parte di essa, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale stabilita nella misura di € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fermo restando l'obbligo dell'adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Provinciale applicherà la penale su indicata fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo di aggiudicazione, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 21.

L'importo della penale sarà detratto dall'ammontare della fattura ammessa in pagamento, previa emissione di nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito. Qualora la ditta non proceda all'emissione di detta nota di credito l'applicazione della penalità potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione.

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

E' a carico della ditta aggiudicataria l'assunzione di ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei confronti della mano d'opera impiegata per l'esecuzione della fornitura.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione provinciale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della Provincia e del proprio personale da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 16 - IMPEGNO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria resta impegnata nei confronti della Provincia di Benevento per effetto della presentazione dell'offerta mentre, quest'ultima, assumerà i suoi obblighi solo dopo il perfezionamento degli atti amministrativi e la stipula del contratto di appalto.

ART. 17 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

La fornitura di cui al presente Capitolato sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Detto prezzo tiene conto dell'utile dell'impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la fornitura di che trattasi.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna possibilità di revisione.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria della fornitura tutte le imposte, tasse, bolli e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 19 - PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura verrà disposto dalla Provincia di Benevento previa stipula del contratto di appalto, ad avvenuta consegna della quantità di pellet indicata negli ordinativi di fornitura, previa presentazione di fattura e controllo da parte del competente servizio.

ART. 20 - SUBAPPALTO

E' vietato ogni tipo di subappalto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi d'inadempimento da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, lo stesso può essere risolto dal Provincia di Benevento ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- frode;
- gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- giudizio negativo in sede di collaudo definitivo;
- ritardo nella consegna completa della fornitura che si protragga oltre i 30 (trenta) giorni naturali e successivi dal termine contrattuale di consegna;
- cessione in subappalto in tutto o in parte della fornitura;
- superamento del limite di penale del 5% previsto dal precedente art. 15.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia di Benevento committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In particolare, la Provincia di Benevento, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva di esigere dalla ditta il rimborso delle spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

Provincia di Benevento ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che la ditta è tenuta a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte della ditta aggiudicataria, la Provincia può affidare a terzi, ovvero alla ditta seconda graduata, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno della ditta inadempiente, la fornitura o la parte rimanente di questi.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia di Benevento rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere sotto qualunque forma, tutto o anche in parte il contratto di appalto, pena la nullità. E' vietata la cessione unilaterale del credito, così com'è fatto divieto alla ditta aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno ed a usufrutto.

In via eccezionale è possibile la cessione del credito in favore unicamente di istituti di credito o di società di intermediazione finanziaria a condizione che la ditta aggiudicataria presenti istanza alla scrivente e riceva da questa autorizzazione scritta, a pena la nullità. Unitamente all'istanza, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dalla legge, ivi compresa quella in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Si intendono nulle eventuali clausole contenute nell'atto di cessione che vincolino i pagamenti a condizioni difformi o in contrasto con quelle dettate dal presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 24 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di ottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 25 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il presente appalto di fornitura è sottoposto all'applicazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto tra l'Amministrazione Provinciale e la Prefettura di Benevento in data 21.01.2009.

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del Decreto Legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti.

ART. 26 - CONTROVERSIE

L'unico foro competente riconosciuto per eventuali contestazioni o controversie derivanti dal presente appalto è quello di Benevento. Non è ammesso arbitrato.

ART. 27 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente capitolato la ditta fornitrice dovrà eleggere domicilio legale presso la Provincia di Benevento .

ART. 28 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 163/06 e s.m.i, nonché alle norme regolamentari del D.P.R. 207/10 ed a quelle regionali vigenti in materia.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Serafino De Bellis

LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

